



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.	OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE': ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100
Data 24.11.2020	

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 20.45, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

FASANI GIORGIO	Presente	DROSCHI FILIPPO	Assente
URSINO GIANFRANCO	Assente	ROVATI DAVIDE	Presente
MILANESI VALENTINO	Presente	TORRETTA MARIA TERESA	Assente
ZAIA ALESSIA	Presente	NASO ILARIA	Assente
ALICICCO FILIPPO	Presente		
MONTAGNA ALESSANDRO	Presente		
TACCONI ALESSANDRO	Presente		
PICCININI MASSIMO	Presente		
DEBATTISTA MICHELE	Presente		
PRESENTI N. 9		ASSEGNATI N. 13	
ASSENTI N. 4		IN CARICA N. 13	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **BELLOMO DOTT. DANIELE**. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE: ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera conciliare n. 38 del 27.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO, infatti, che le società partecipate dal Comune di Bressana Bottarone:

1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. I, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Bressana Bottarone ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nella delibera C.C. n. 14/2020 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bressana Bottarone alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

VISTE e condivise le relazioni pervenute da ASM VOGHERA Spa e BRONI-STRADELLA PUBBLICA Spa, Società partecipate attraverso le quali questo Ente gestisce servizi pubblici di interesse generale e precisamente:

- ASM VOGHERA SPA si occupa del ciclo idrico integrato e refezione scolastica nel Comune di Bressana Bottarone
- BRONI-STRADELLA PUBBLICA SPA si occupa della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ed altro sul territorio comunale.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

COINSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex. Art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal responsabile del Servizio Economico e Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile

DELIBERA

I. di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione;

II. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 139, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del Servizio economico e finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	9
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	9
VOTI contrari	0

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2) di dichiarare, COINSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto, con successiva unanime votazione palese la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267.

C.C. N. 21 DEL 24.11.2020

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
FASANI GIORGIO**

**Il Segretario Comunale
BELLOMO DOTT. DANIELE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO DOTT. DANIELE**